DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 15

Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto

La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneita'.

Versione in vigore dal 5 agosto 1987, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325
Capo	II — Provvedimenti urgenti a favore del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-temporanea-dei-corsi-per-l-accesso-ai-ruoli-della-polizia-325-1987/art-15-dispensa-dal-servizio-e-trasferimento-del-personale-inidoneo-ai/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it